

DECRETO n° 28/2010

Capitaneria di Porto di Civitavecchia

Il sottoscritto Contrammiraglio(CP) Pietro MARADEI, Direttore Marittimo del Lazio

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	52,15
501	1.000	57,29
1.001	2.000	90,34
2.001	3.500	141,02
3.501	5.000	196,84
5.001	7.000	233,57
7.001	10.000	315,10
10.001	15.000	389,28
15.001	20.000	428,20
20.001	25.000	460,53
Per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT Euro		40,40

1.2 Per Le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	62,83
501	1.000	69,02
1.001	2.000	108,84
2.001	3.500	169,91

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
3.501	5.000	237,16
5.001	7.000	281,40
7.001	10.000	379,63
10.001	15.000	469,00
15.001	20.000	515,90
20.001	25.000	554,84
Per ogni ulteriore scaglione di 5000 GT Euro		48,68

1.3 Per le navi petrolifere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, che operano alla Torre Petrolifera che si ancorano nel settore "B", così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà.

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	97,52
501	1.000	107,12
1.001	2.000	168,93
2.001	3.500	263,71
3.501	5.000	368,10
5.001	7.000	436,77
7.001	10.000	589,23
10.001	15.000	727,95
15.001	20.000	800,74
20.001	25.000	861,19
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT Euro		75,56

Alle petroliere che si trovano all'ancora nel settore "B" (così come individuato dal pertinente decreto di obbligatorietà) e che muovono con il pilota a bordo per ormeggio alla Torre Petrolifera, sarà applicata una maggiorazione pari al 40% della tariffa di cui sopra.

Per le petroliere che all'arrivo, richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel settore suddetto "B" sarà applicata la tariffa base di cui sopra.

1.4 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE 2978/04, che operano alla Torre Petrolifera o che si ancorano nel settore "B", così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà.

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	117,50
501	1.000	129,06
1.001	2.000	203,53
2.001	3.500	317,72
3.501	5.000	443,49
5.001	7.000	526,22
7.001	10.000	709,91
10.001	15.000	877,04
15.001	20.000	964,74
20.001	25.000	1037,57
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT Euro		91,03

1.5 Alle navi traghetto "TR (RO/RO) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	48,33
501	1.000	53,09
1.001	2.000	93,71
2.001	3.500	130,68
3.501	5.000	182,41
5.001	7.000	216,44

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
7.001	10.000	292,00
10.001	15.000	360,74
15.001	20.000	396,81
20.001	25.000	426,77
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT Euro		37,44

1.6 Per le navi, comprese le navi petrolifere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, che operano al terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord.

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	97,52
501	1.000	107,12
1.001	2.000	168,93
2.001	3.500	263,71
3.501	5.000	368,10
5.001	7.000	436,77
7.001	10.000	589,23
10.001	15.000	727,95
15.001	20.000	800,74
20.001	25.000	861,19
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT Euro		75,56

Alle navi che si trovano all'ancora nel settore "A" (così come individuato nel vigente decreto di obbligatorietà) e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord, sarà applicata una maggiorazione del 40% della tariffa di cui sopra.

Per le navi che all'arrivo richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel suddetto settore "A" sarà applicata la tariffa base di cui sopra.

Qualora sia richiesta su allerta dell' Autorità Marittima e del comando della nave la presenza del pilota al terminale di Torre Valdaliga Nord in previsione di un eventuale disormeggio o di un movimento della nave, la misura di compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base per la prima mezz'ora. Per le successive due ore è dovuto un compenso per ogni ora uguale al 25% della

tariffa base. Per l'ulteriore periodo di tempo successivo alle prime due ore è dovuto un compenso aggiuntivo pari al 12% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa.

1.7 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, che operano al terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord.

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	117,50
501	1.000	129,06
1.001	2.000	203,53
2.001	3.500	317,72
3.501	5.000	443,49
5.001	7.000	526,22
7.001	10.000	709,91
10.001	15.000	877,04
15.001	20.000	964,74
20.001	25.000	1037,57
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT Euro		91,03

Alle navi che si trovano all'ancora nel settore "A" (così come individuato nel vigente decreto di obbligatorietà) e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord, sarà applicata una maggiorazione del 40% della tariffa di cui sopra.

Per le navi che all'arrivo richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel suddetto settore "A" sarà applicata la tariffa base di cui sopra.

Qualora sia richiesta su allerta dell'Autorità Marittima e del comando della nave la presenza del pilota al terminale di Torre Valdaliga Nord in previsione di un eventuale disormeggio o di un movimento della nave, la misura di compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base per la prima mezz'ora. Per le successive due ore è dovuto un compenso per ogni ora uguale al 25% della tariffa base. Per l'ulteriore periodo di tempo successivo alle prime due ore è dovuto un compenso aggiuntivo pari al 12% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in GT delle navi pilotate	Tariffe base € 2011-2012
--	-------------------------------------

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
0	500	16,16
501	1.000	17,62
1.001	2.000	25,71

2.2 Per le navi che possono avvalersi, del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei comma 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in GT delle navi pilotate		Tariffe base € 2011-2012
2.001	3.500	23,51
3.501	5.000	33,79
5.001	7.000	40,40
7.001	10.000	54,36
10.001	15.000	66,84
15.001	20.000	74,18

Articolo 2
(...omissis...)

Articolo 7

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt.130, 132, 133 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte Marittima) sono disciplinate come segue:

1. Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "regolamento locale di pilotaggio nel porto di Civitavecchia" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

	Euro
per navi da 0 a 2000 GT	17,87
per navi da 2001 GT in poi	17,87

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
per navi da 0 a 2000 GT	25,12
per navi da 2001 GT in poi	26,48

2. Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
per navi da 0 a 2000 GT	42,39
per navi da 2001 GT in poi	47,68

3. Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.
4. Quando il pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente aggiungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto il compenso è il seguente:

	Euro
per navi da 0 a 2000 GT	17,87
per navi da 2001 GT in poi	17,87

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5. Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia iniziato la manovra. Qualora si sia rimasto a bordo oltre mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa prima dell'inizio della manovra.
6. Quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
7. Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un' ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 8

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri ecc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di :

	Euro
per navi da 0 a 2000 GT	42,39
per navi da 2001 GT in poi	47,68

Articolo 9

Alle navi traghetto ed alle unità passeggeri con auto al seguito appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione frequenza, regolare che effettuata nell'anno una media settimanale di almeno 3 approdi, verrà applicata una tariffa pari al 38% della tariffa base di cui all' articolo 1 punto1).

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Alla navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

Dal 1° al 3° approdo 100% tariffa base di cui all'art.1 punto 1

Dal 4° al 10° approdo 70% tariffa base di cui all'art.1 punto 1

Dal 11° al 20° approdo 60% tariffa base di cui all'art.1 punto 1

Oltre il 20° approdo 50% tariffa base di cui all'art.1 punto 1

Le eventuali maggiorazioni espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata avente titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovrà richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo.

Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, specificando anche quali delle diverse condizioni risultano integrate (tipologia di traffico, frequenze, ecc.); analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi di base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

Articolo 10

I compensi di cui agli artt.7 e 8 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall' articolo 6.

Articolo 11

Le sopra elencate tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, nonché oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l' efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stati stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori a 2000 GT e del 25% per le navi superiori a 2000 GT e vengono versati dalle Corporazioni dei Piloti al Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i Piloti dei Porti.

Articolo 12

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il **01 gennaio 2011**.

Sono abrogati i decreti n. 02/2009 del 15.01.2009 e n. 54/2009 del 30.12.2009

Fiumicino, 30 dicembre 2010

IL DIRETTORE MARITTIMO
Contrammiraglio (CP) Pietro MARADEI

